

Codice A1103A

D.D. 10 maggio 2021, n. 277

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 1 e 2 FOR/2016)**



**ATTO DD 277/A1103A/2021**

**DEL 10/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 1 e 2 FOR/2016)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 20/10/2016, dal Corpo forestale dello Stato – Comando provinciale di Cuneo - Stazione di Barge a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore ed a carico dei sig.ri *omissis* nata a *omissis* il *omissis* e *omissis* nato a *omissis* il *omissis* ed ivi residenti in *omissis*, in qualità di obbligati in solido, nei confronti dei quali, con processi verbali nn. 4/2016 e 16/2016 dell' 11/07/2016 elevato da agenti del Comando sopra citato per i fatti avvenuti in *omissis*, è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 13 della L.R. n. 4/2009 relativo al taglio di piante nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali in violazione delle disposizioni del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20.9.2011, art. 55);

b) violazione degli artt. 7 e 13 della L.R. n. 4/2009 relativo all'apertura di vie di esbosco in difformità alle disposizioni del Regolamento forestale citato (artt. 34 e 52).

Constatata la regolarità della notificazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che i signori *omissis* hanno presentato nei termini uno scritto difensivo facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 29 aprile 2021;

esaminate le argomentazioni espone in tali sedi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle

violazioni contestate tenuto conto che, quanto al primo verbale, gli estremi di stime e calcoli operati dagli accertatori sono riassunti analiticamente nello stesso e, come si evince dal rapporto fotografico ad esso allegato nonché dalle controdeduzioni redatte dagli accertatori, le piante scelte come *matricine* sono risultate non idonee per la tipologia di intervento selvicolturale effettuato e, quanto alla via di esbosco sanzionata nel secondo verbale, la stessa è risultata essere oggetto di trasformazione all'epoca dell'accertamento dal momento che la terra si presentava nuda e senza alcun inerbimento da vegetazione spontanea che sarebbe dovuta naturalmente crescere laddove il lavoro fosse stato effettuato nel 2014, come si sostiene negli scritti difensivi;

evidenziato altresì che la dendrometria e la selvicoltura sono scienze tecniche che studiano le dinamiche di sviluppo delle piante nell'ambito delle utilizzazioni forestali che un professionista iscritto all'apposito Albo professionale, come nel caso dell'attuale trasgressore, è tenuto a sapere frequentando corsi di aggiornamento periodici;

preso pertanto atto che, alla luce delle considerazioni fin qui fatte, i rilievi e le stime di cui sopra sono state eseguite da operatori professionali secondo una metodologia standard utilizzata per effettuare misurazioni e stime di un bosco, prendendo in considerazione tutte le piante, tagliate e non, all'interno dell'area e, quindi, il risultato dell'accertamento non può essere definito, come da scritti difensivi, incerto o aleatorio;

ribadito infine, quanto all'applicazione della versione vigente del Regolamento forestale all'epoca dei fatti, che nessun dubbio emerge in merito al fatto che gli interventi selvicolturali contestati siano riconducibili all'annata silvana 2016 tenuto conto che se anche i lavori contestati fossero effettivamente iniziati nel 2014, è chiaramente emerso dalla documentazione agli atti che sono state le modificazioni intercorse nel 2016 che hanno generato una violazione del Regolamento;

rilevato quindi che, per quanto sopra dettagliatamente motivato, l'esimente della buona fede prospettata negli scritti difensivi non trova qui alcuna possibilità di applicazione;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visti in particolare gli artt. 13 della L.R. n. 4/2009 e l'art. 55 del Regolamento forestale 8/2011, come sanzionati dall'art. 36, comma 1, lett. c) della medesima Legge e gli artt. 7 e 13 della L.R. n. 4/2009 e gli artt. 34 e 52 del Regolamento forestale 8/2011, come sanzionati dall'art. 36, comma 1, lett. g) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

*determina*

a) in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a);

b) in euro 1.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b);

ed in Euro 21,22 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica ;

## **INGIUNGE**

ai sunnominati *omissis e omissis* , in qualità di trasgressore e *omissis e omissis* quali obbligati in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 1.421,22** di cui Euro 1.400,00 a titolo di sanzione e Euro 21,22 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 Legge 24/11/81, n. 689, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)  
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella